



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI PALERMO

Sezione III civile – in composizione monocratica in persona del Giudice

dott. Enrico Catanzaro ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 6868 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno 2017 vertente

TRA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO elettivamente domiciliata presso l'Avv. AVVOCATURA DISTRETTUALE DELLO STATO PALERMO che la rappresenta e difende per mandato in atti;

– attrice –

CONTRO

NOVASERVICE S.R.L. elettivamente domiciliato in
che la rappresenta
e difende per mandato in atti

E

C.T.S. - COMPAGNIA TELEVISIVA SICILIANA S.R.L. e di GRAHAM E ASSOCIATI SOC. COOP. elettivamente domiciliate in PIAZZA CASTELNUOVO, 35 PALERMO, presso l'Avv. GATTUCCIO FERDINANDO che le rappresenta e difende per mandato in atti;

– convenuti –

CONCLUSIONI DELLE PARTI: le parti concludevano come in atti

Tribunale di Palermo



MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

Con atto di citazione regolarmente notificato, l'Università degli Studi di Palermo conveniva in giudizio Novaservice s.r.l., C.T.S. - Compagnia Telesivisa Siciliana s.r.l. e Graham & Associati soc. coop., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, chiedendo al Tribunale di:

“ (...) ritenere e dichiarare i convenuti responsabili del pregiudizio subito dall'attrice in conseguenza del loro inadempimento rispetto agli obblighi di cui al D.D.G. n. 3066/3 e all'Atto del 29.10.12, rep. 21546, racc. n. 9249;

- condannare i convenuti -in solido- al pagamento in favore dell'Università degli studi di Palermo della somma di euro 684.182,27, oltre rivalutazioni e interessi dal 3.6.2014 al soddisfo;

- condannare i convenuti -in solido- al pagamento di spese diritti e onorari di giudizio”.

Esponneva infatti l'attrice che a seguito della pubblicazione del D.D.G. n. 4591 del 26.10.2011, contenente l'avviso per la concessione delle agevolazioni in favore della ricerca, sviluppo ed innovazione previste dall'art. 5 della L. R. n. 23/2008, in attuazione della linea di intervento 4.1.1.1 del PO FESR 2007-2013, l'Università, in partenariato con gli odierni convenuti, aveva presentato istanza di cofinanziamento per il progetto denominato "TTB progetto e sviluppo di nuove tecnologie per le trasmissioni broadcast"; soggiungeva che con D.D.G. n. 3066/3 del 18.09.2012, l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive aveva decretato di concedere al partenariato composto da Novaservice, CTS, Graham & Associati ed Università di Palermo l'agevolazione di € 1.019.255,40, con contributo in favore dell'Ateneo fissato in € 536.942,40 per spese di ricerca indu-



striaie e spese di ricerca fondamentale.

Pertanto, come previsto dall'avviso citato, in data 29.10.2012 l'Università, unitamente ai convenuti, aveva costituito un'associazione temporanea di scopo (ATS), nella quale Novaservice aveva assunto il ruolo di capofila/mandataria e che mentre l'Ateneo aveva realizzato le attività progettuali poste a suo carico, i partner privati non avevano posto in essere alcuna attività motivando la loro inerzia con l'impossibilità di stipulare una polizza fideiussoria a garanzia dell'anticipazione sugli importi ammessi al cofinanziamento da parte della Regione.

Affermava ancora che, con nota n. 38279 del 03.06.2014, l'Ateneo aveva invano costituito in mora Novaservice al fine di stipulare la polizza di cui sopra e porre in essere le attività progettuali dovute e concordate deducendo che con la loro inerzia i partners privati, violando le obbligazioni assunte con l'atto di costituzione dell'ATS gli impegni assunti ai sensi dell'art. 17 dell'avviso nonché le clausole generali di correttezza e buona fede, avevano irrimediabilmente compromesso la possibilità dell'Ateneo di ottenere il finanziamento concesso così arrecando all'attrice i danni per i quali è causa.

Si costituivano tutte le convenute evidenziando che la ATS era rimasta vittima di un truffa e che la polizza fideiussoria dapprima accesa era risultata falsa (si veda la documentazione in atti) con la conseguenza che a seguito di una riunione in data 12 giugno 2013 si conveniva che tutti i partner si sarebbero attivati *“per cercare soluzioni alternative per la stipula di una nuova polizza, poiché qualora la situazione non possa sbloccarsi in tempi brevi resta prioritario l'obiettivo di far partire il progetto”* .



Registrata però l'indisponibilità delle compagnie contattate a prestare la fideiussione necessaria ovvero la disponibilità ad accendere una polizza fideiussoria solo in presenza di prestazione di garanzie personali ("collaterali") da parte dei legali rappresentanti dei membri privati dell'ATS, i convenuti, avvisata l'Università di tali insormontabili difficoltà, avevano invitato l'attrice ad un incontro onde rimodulare l'iniziale progetto, trovare soluzioni alternative per sbloccare lo stallo, ovvero in ultimo per rinunciare formalmente al progetto e ciò prima che venisse revocato dall'Assessorato

Regionale delle Attività produttive della Regione Siciliana il 13 settembre 2016, con DDG n. 2589/5. Dopo aver esposto che tale invito era rimasto ignorato affermavano che l'attrice aveva invece deciso di intraprendere le vie legali per chiedere i danni di cui all'atto introduttivo.

Novaservice osservava inoltre che L'Ateneo palermitano nel contestare il mancato adempimento dei partner, a sua volta, non aveva realizzato tutte le attività progettuali di propria competenza, non adempiendo all'obbligo "*di assicurare la conclusione delle attività progettuali entro i termini previsti e la realizzazione delle attività in conformità alle istanze di finanziamento presentate*" di cui all'art. 17 del bando avendo interrotto ogni attività dal dicembre del 2013 fino alla data di revoca dell'agevolazione, non maturando così per propria colpa il diritto al rimborso delle spese. Osservava infatti che dal 31.12.2013 alla data di revoca dell'agevolazione, l'Ateneo non aveva fatto più pervenire alla capofila alcuna relazione o rendicontazione sull'attività svolta.

Tutti i convenuti chiedevano pertanto il rigetto delle domande attoree



con vittoria di spese.

La causa, senza incumbenti istruttori, veniva infine posta in decisione sulle conclusioni delle parti previa assegnazione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica.

La domanda è infondata.

Va innanzi tutto rilevato come essa sia non sia stata sostanzialmente coltivata dalla parte attrice che non ha replicato a nessuna delle difese dei convenuti e non ha chiesto alcun mezzo istruttorio a sostegno delle proprie tesi né depositato memorie o dichiarato alcunché alle udienze a cui pure ha sempre presenziato.

E' pertanto necessario, ai sensi dell'art. 115 c.p.c. dare intanto per non contestato quanto dedotto dalle parti convenute fin dai loro rispettivi atti introduttivi e cioè che:

-tutti i membri dell'Associazione Temporanea di Scopo hanno una posizione paritaria sotto il profilo giuridico;

-la polizza inizialmente utilizzata e che avrebbe dovuto permettere al progetto di partire era stata predisposta da un broker infedele allo scopo di perpetrare una truffa ai danno dell'ATS, sicché tutti i membri (inclusa l'Università) si erano impegnati nel luglio 2013 a reperire un'altra compagnia assicurativa che rilasciasse una polizza fideiussoria in sostituzione, come da verbale della riunione in atti;

-la preliminare stipula della polizza fideiussoria era indispensabile per il progetto che, senza di essa, non poteva partire;

-l'Università non ha mai lealmente collaborato con gli altri componenti dell'ATS nonostante gli inviti a due riunioni nel 2014 al fine di trovare so-



luzioni alternative od a rimodulare il progetto per permettere la sua realizzazione con un finanziamento inferiore, e quindi con una polizza fideiussoria di più facile accensione;

-la stessa Università, da parte sua, ha realizzato soltanto il 20% circa delle attività progettuali di propria competenza, senza peraltro dare alcuna comunicazione alla capofila in ordine alla propria determinazione di cessare ogni attività, sicché si troverebbe anch'essa in una situazione di inadempimento rispetto ai propri obblighi, non dissimile da quello degli altri partner che le preclude oggi di dedurre l'inadempimento altrui a fini risarcitori.

Date quindi per comprovate ai sensi dell'art. 115 c.p.c. tutte le superiori circostanze mai contestate e sulle quali la parte attrice non ha nemmeno preso posizione, occorre ancora rilevare che la domanda attorea manca in ogni caso di qualsiasi prova in ordine alla colpevolezza dell'inadempimento lamentato dall'Università rispetto agli obblighi assunti dagli altri partner.

Parte attrice argomenta le proprie domande osservando che le giustificazioni addotte dagli altri membri, circa l'impossibilità di accedere alla fideiussione sarebbero solo apparenti. Manca tuttavia la prova (che onere di parte attrice fornire), che in realtà tali fideiussioni erano possibili (o non erano indispensabili) e che colpevolmente gli altri partner sono restati inerti provocando così la revoca del finanziamento.

Manca altresì la prova che il proprio inadempimento (così come dedotto dai convenuti e che si deve dare per non contestato ai sensi dell'art. 115 c.p.c.) sarebbe stato irrilevante e che il progetto non è andato in porto

Tribunale di Palermo



esclusivamente perché i partner privati non hanno dato seguito ai loro rispettivi progetti a prescindere dalla parte mancante relativa agli obblighi dell'Università rimasti inadempiti.

Manca ancora la prova che, contrariamente a quanto sostenuto dai convenuti, l'accensione della polizza fideiussoria non fosse indispensabile, e/o che soltanto i partner privati si dovessero attivare per reperirla e che l'Università fosse sollevata da tale concorrente obbligo.

Manca infine la prova che l'Università ha fatto tutto il possibile per adempiere alle proprie obbligazioni, e che soltanto per il fatto degli altri membri dell'ATS che la revoca è avvenuta.

Ebbene queste prove, necessarie per l'accoglimento della domanda, non solo non sono state offerte dalla parte attrice, ma nemmeno l'Università ha argomentato alcunché riguardo le deduzioni difensive dei convenuti che hanno invece contestato esplicitamente punto per punto quanto esposto in citazione. Ora, dato che l'onere di provare un fatto ricade su colui che invoca proprio quel fatto a sostegno della propria tesi (*onus probandi incumbit ei qui dicit*) come previsto dall'art. 2697 c.c., da tutto ciò consegue che le domande attoree, vanno rigettate.

Le spese vanno poste a carico di parte attrice e sono liquidate come da dispositivo sulla base del valore della causa, della (bassa) complessità delle questioni trattate, e delle fasi effettivamente svolte.

P.Q.M.

Il Tribunale, uditi i procuratori delle parti costituite; ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa; definitivamente pronunciando;

– Rigetta le domande della UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI PALERMO;



– condanna parte attrice al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in euro 7.458,00 nei riguardi di NOVASERVICE S.R.L. e di complessivi euro 8.203,00 nei riguardi di C.T.S. - Compagnia Televisiva Siciliana s.r.l. e di Graham & Associati soc. coop il tutto oltre spese generali, I.V.A. e C.P.A. nella misura legalmente dovuta.

– Così deciso in Palermo, in data 17/04/2021.

Il Giudice

Dott. Enrico Catanzaro

